



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Prot.az/509

Venezia, 08/09/2006

CIRCOLARE N. 2/2006

A tutti
gli iscritti all'Albo
Loro Indirizzi

OGGETTO: **"Manovra Visco - Bersani" (DL 4.7.2006 n. 223)**

1 PREMESSA

Il Governo ha emanato il DL 4.7.2006 n. 223, contenente:

- misure di liberalizzazione in alcuni settori (abolizione delle tariffe minime professionali, interventi sulle licenze dei taxi, sulla vendita di medicinali senza obbligo di ricetta medica, sul passaggio di proprietà di veicoli, ecc.);
- misure di correzione dei conti pubblici;
- misure di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale.

Il DL 223/2006 è entrato **in vigore il 4.7.2006**. ed è stato convertito in legge in data 4.8.2006 n. 248.

La presente circolare intende passare in rassegna le principali novità fiscali contenute nella "manovra Prodi" che sono già operative dalla suddetta data del 4.7.2006.

2 PRINCIPALI NOVITÀ RIGUARDANTI I PROFESSIONISTI

2.1 OBBLIGO DI CONTO CORRENTE "PROFESSIONALE"

A partire dal 4.7.2006, i professionisti, le società e le associazioni professionali devono tenere almeno un conto corrente bancario o postale dedicato nel quale devono confluire:

- gli incassi per l'attività professionale;
- i prelevamenti per il pagamento delle spese.

2.2 DIVIETO DI UTILIZZO DEL CONTANTE

I compensi per l'attività professionale di importo unitario maggiore o uguale a 1.000,00 euro devono essere riscossi esclusivamente mediante:

- assegni non trasferibili;
- bonifici o altra modalità di pagamento bancario o postale;
- sistemi di pagamento elettronico.

Si segnala che dal 1/7/2007 il limite dei compensi incassabili per contanti scenderà ad euro 500,00 e dal 1/7/2008 ad euro 100,00.

Si fa presente che, in ogni caso, i compensi riscossi per contanti dovranno confluire nel conto bancario professionale.

2.3 ACCERTAMENTO SULLA BASE DEGLI STUDI DI SETTORE

Vengono modificate le regole in materia di accertamento sulla base degli studi di settore applicabili ai professionisti.

I contribuenti non congrui potranno essere assoggettati ad accertamento sulla base degli studi di settore in relazione al singolo periodo d'imposta, indipendentemente dal regime di contabilità adottato (ordinario "naturale" o per opzione ovvero semplificato).

In precedenza, i professionisti potevano essere accertati sulla base degli studi di settore:

- a seguito di accesso, ispezione o verifica, in caso di dichiarazione di inattendibilità della contabilità;
- in caso di scostamento tra compensi dichiarati e compensi determinati sulla base degli studi di settore in almeno due periodi su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare.

Le nuove modalità di accertamento si applicano già a partire dal 2005 ed è consentito di procedere all'adeguamento dei compensi in sede di UNICO 2006.

2.4 DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

2.4.1 Plusvalenze e minusvalenze

Concorrono a formare il reddito del professionista le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da cessione dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se:

- sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- sono realizzate mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni;
- i beni sono destinati al consumo personale o familiare del professionista.
- La plusvalenza o la minusvalenza risulta dalla differenza (positiva o negativa):
- tra il corrispettivo o l'indennità percepita e il costo non ammortizzato;
- ovvero, in assenza di corrispettivo, tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.

2.4.2 Cessione di clientela

I corrispettivi percepiti per la cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività professionale (es. marchio) concorrono a formare il reddito del professionista.

Se i compensi sono percepiti in un'unica soluzione, i corrispettivi possono essere assoggettati a tassazione separata.

2.4.3 Rimborsi spese

Le spese relative a prestazioni alberghiere o somministrazione di alimenti e bevande sono integralmente deducibili (senza limite del 2%) se:

- sostenute dal committente per conto del professionista;
- riaddebitate dal professionista in fattura al committente.

Negli altri casi vale sempre la regola del limite del 2% del fatturato.

Va fatta particolare attenzione, quindi, alle spese alberghiere, di vitto ed alloggio quando sostenute direttamente dal committente.

2.5 NOVITÀ IN MATERIA DI AUTOMEZZI

E' prevista una limitazione al regime di deducibilità dei costi e di detraibilità dell'IVA in relazione a taluni autocarri.

L'Agenzia delle entrate dovrà individuare i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, saranno assoggettati al regime di deducibilità e detraibilità limitato attualmente previsto per la generalità delle autovetture utilizzate per l'esercizio della professione.

La norma non individua una decorrenza specifica, ma è verosimile che tale elencazione avrà effetto già a partire dal 2006.

2.6 ELENCHI DI CLIENTI E FORNITORI

A decorrere dal 2006 (I^ scadenza di invio il 29/4/2007) dovranno essere inviati all'Amministrazione finanziaria in via telematica l'elenco dei clienti e dei fornitori con i quali si sono intrattenuti rapporti economici nell'anno antecedente. Con decreto da emanarsi verranno comunicate le specifiche tecniche del nuovo adempimento.

2.7 PAGAMENTO MODELLO F24 ONLINE

A decorrere dal 1.10.2006 il modello di pagamento F24 per tributi e contributi dovrà essere pagato dai titolari di partita Iva solo a mezzo telematico (home-banking o collegamento al sito delle Entrate). Non saranno più accettati i pagamenti allo sportello bancario con supporto cartaceo.

3 PRINCIPALI NOVITÀ RIGUARDANTI LE IMPRESE

3.1 NOVITÀ IN MATERIA DI AMMORTAMENTI

Sono state introdotte novità di rilievo in materia di ammortamenti. Tali novità riguardano:

- le auto aziendali;
- i marchi e i brevetti;
- le spese di ricerca e sviluppo;
- i fabbricati strumentali acquisiti unitamente ai terreni.

3.1.1 Auto aziendali

Con decorrenza dal 2006, sono stati aboliti gli ammortamenti anticipati per le autovetture, i ciclomotori e i motocicli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, non dati in uso promiscuo ai dipendenti, non adibiti ad uso pubblico.

Di fatto, viene allungato il periodo di ammortamento fiscale per le autovetture acquistate in proprietà, mentre il leasing continua ad essere deducibile se di durata non inferiore ai due anni.

Inoltre, anche alle imprese si applicherà una limitazione al regime di deducibilità dei costi e di detraibilità dell'IVA in relazione a taluni veicoli che saranno individuati dall'Agenzia delle Entrate, a prescindere dalla categoria di omologazione (c.d. "finti autocarri").

3.1.2 Marchi e brevetti

Viene prevista la deducibilità nella misura del 50% annuo, rispetto al precedente 33%, del costo dei brevetti e dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno. Il periodo di ammortamento di tali beni immateriali passa, quindi, da tre a due esercizi.

Le quote di ammortamento dei marchi, invece, potranno essere dedotte in 18 esercizi, anziché in 10. Si uniforma, così, il regime dell'ammortamento dei marchi a quello previsto per l'avviamento.

3.1.3 Spese di ricerca

Diventa possibile la deduzione extracontabile (in sede di dichiarazione dei redditi) delle spese per studi e ricerche.

Pertanto, se le spese in questione sono capitalizzate ed ammortizzate in bilancio, può essere dedotta in dichiarazione la differenza tra la quota di ammortamento stanziata in bilancio e l'intero importo della spesa sostenuta nell'esercizio.

3.1.4 Fabbricati strumentali

Il costo ammortizzabile dei fabbricati strumentali acquisiti unitamente ai terreni sui quali essi insistono deve essere assunto al netto di quello riferibile ai terreni stessi.

Criteri per l'individuazione della quota indeducibile

Il costo di acquisizione riferibile al terreno (che non può, quindi, essere dedotto tramite ammortamento) è determinato nel maggiore tra i seguenti importi:

- costo – specificamente individuato – iscritto in bilancio tra i terreni;
- 20% del costo complessivo dell'investimento immobiliare (o 30% del costo, nel caso di fabbricati industriali), se la contabilizzazione del terreno e del fabbricato è unitaria.

3.2 ASSEGNAZIONE DI BENI

E' prevista l'indeducibilità delle minusvalenze che si originano a seguito dell'assegnazione di beni patrimoniali ai soci, o di destinazione dei beni stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

3.3 SVALUTAZIONE DELLE OPERE PLURIENNALI

È stata soppressa la possibilità di operare svalutazioni delle opere pluriennali con effetto fiscale. Tale possibilità era prevista nella misura:

- del 2% del valore delle rimanenze, per le commesse eseguite in Italia;
- del 4% del valore dell'opera, per le commesse eseguite all'estero.

3.4 STUDI DI SETTORE

Sono state modificate le regole in materia di accertamento sulla base degli studi di settore applicabili alle imprese.

I contribuenti non congrui potranno essere assoggettati ad accertamento sulla base degli studi di settore in relazione al singolo periodo d'imposta, indipendentemente dal regime di contabilità adottato (ordinario "naturale" o per opzione ovvero semplificato) e dalla dichiarazione di inattendibilità della contabilità stessa.

Le nuove modalità di accertamento si applicano già a partire dal 2005 e consente di procedere all'adeguamento dei ricavi in sede di UNICO 2006.

3.5 PAGAMENTO MODELLO F24 ONLINE

A decorrere dal 1.10.2006 il modello di pagamento F24 per tributi e contributi dovrà essere pagato dai titolari di partita Iva solo a mezzo telematico (home-banking o collegamento al sito delle Entrate). Non saranno più accettati i pagamenti allo sportello bancario con supporto cartaceo.

4 NOVITÀ IN MATERIA DI IMMOBILI

4.1 REVISIONE DEL REGIME IVA DELLE CESSIONI E LOCAZIONI IMMOBILIARI

In base alla normativa, dal 4.7.2006 tutti i trasferimenti immobiliari sono assoggettati all'imposta proporzionale di registro (con l'obbligo di registrazione dei relativi contratti), in quanto considerati esenti da IVA. L'unica eccezione è rappresentata dai fabbricati:

- ceduti dal costruttore (o dall'impresa che vi abbia eseguito interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica);
- entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione (o dell'intervento di ristrutturazione).

Anche le locazioni di fabbricati di qualsiasi tipologia catastale (inclusi quelli strumentali per natura e quelli di civile abitazione locati dalle imprese costruttrici) diventano assoggettati all'imposta proporzionale di registro, in quanto esenti da IVA. Tale trattamento si applica anche alle locazioni finanziarie.

4.1.1 Divieto di detrazione

Per le operazioni di cessione e di locazione di immobili effettuate dal 4.7.2006, il regime di esenzione da IVA dà luogo al divieto di detrazione dell'imposta "a monte".

4.1.2 Rettifica della detrazione

Il passaggio dal regime di imponibilità a quello di esenzione comporta il venir meno del diritto di detrazione "a monte", con l'obbligo di rettifica della detrazione precedentemente operata, se non sono ancora trascorsi dieci anni dall'acquisto o dall'ultimazione dell'immobile.

Per le imprese che svolgono sia un'attività imponibile, sia un'attività esente, occorre:

- assoggettare a rettifica solo i beni ammortizzabili (compresi tutti i fabbricati);
- operare la rettifica solo se il pro rata è variato di oltre dieci punti;
- quantificare l'importo dell'imposta da rettificare nella misura di un quinto (o un decimo) della differenza tra l'ammontare della detrazione operata in base al pro rata di detrazione dell'anno di entrata in funzione del bene e quello della detrazione spettante in base al pro rata dell'anno di riferimento.

In sede di prima applicazione del nuovo regime IVA, l'imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione è versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine per il versamento dell'acconto IVA.

La prima rata va versata entro il 27.12.2006, ma il debito può essere estinto:

- mediante compensazione nel modello F24 con crediti d'imposta o contributivi;
- oppure con l'utilizzo di crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche.

4.2 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO IN SEDE DI CESSIONE

All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata a IVA, le parti hanno l'obbligo di produrre apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo.

Sempre con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, le parti hanno l'obbligo di dichiarare se si sono avvalse di un mediatore e, in tale evenienza, occorre dichiarare:

- il corrispettivo pattuito per la mediazione,
- le relative modalità di pagamento;
- il numero di partita IVA o il codice fiscale dell'agente immobiliare.

In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati:

- si applica la sanzione amministrativa da 500,00 a 10.000,00 euro;
- ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore.

4.3 POTERI DI ACCERTAMENTO DELL'UFFICIO

È stata abrogata la disposizione in base alla quale, al fine di incentivare l'incremento spontaneo dell'imponibile delle cessioni di fabbricati, veniva escluso che l'Ufficio potesse rettificare il corrispettivo della cessione, se dichiarato in misura non inferiore al valore catastale.

Sul piano dell'accertamento, viene invece previsto che, per le cessioni di beni immobili (e relative pertinenze), la prova certa e diretta che consente all'Ufficio di rettificare la dichiarazione del contribuente indipendentemente dall'ispezione contabile s'intende integrata anche se l'esistenza delle operazioni imponibili (o l'inesattezza di quelle dichiarate) sono desunte sulla base del valore normale dei beni.

4.4 NOZIONE DI TERRENO EDIFICABILE

È stata introdotta, per via normativa, una definizione di area fabbricabile valevole agli effetti:

- delle imposte dirette;
- dell'IVA;
- dell'imposta di registro;
- dell'ICI.

Per "area fabbricabile" si intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi.

- dell'1% per l'imposta catastale.

5 BENI E SERVIZI AD ALIQUOTA IVA ORDINARIA

Alle consumazioni obbligatoriamente imposte nei locali da ballo si applica l'aliquota IVA ordinaria (20%), mentre restano assoggettate ad aliquota ridotta (10%) le consumazioni facoltative.

L'aliquota del 20% diventa applicabile anche per alcuni beni/servizi precedentemente assoggettati ad IVA con l'aliquota ridotta del 10%, segnatamente:

- prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezione non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune;
- cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune;
- servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico;
- francobolli da collezione e collezioni di francobolli.

6 ALTRE PRINCIPALI NOVITÀ RIGUARDANTI LE PERSONE FISICHE

6.1 DETRAZIONE 41% DELLE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE – INDICAZIONE DEL COSTO DELLA

MANODOPERA

A decorrere dalle spese sostenute dal 4.7.2006, la detrazione IRPEF del 41% per lavori di recupero edilizio si applica a condizione che, nella fattura emessa dal soggetto che esegue l'intervento, venga separatamente esposto il costo della manodopera.

6.2 NUOVE SCADENZE PER DICHIARAZIONI DEI REDDITI ED IVA E PAGAMENTI DI IMPOSTE

A decorrere dal 2007 cambiano le principali scadenze di presentazione delle dichiarazioni e pagamento delle imposte.

	NUOVO TERMINE
Versamento saldo imposte e contributi e prima rata di acconto	16 GIUGNO (o 16 LUGLIO con maggiorazione del 0,4% di interessi)
Presentazione telematica dichiarazione redditi e IVA	31 LUGLIO
Presentazione telematica modello 770/semplificato	31 MARZO
Presentazione telematica modello 770/ordinario	31 MARZO
Versamento seconda rata acconto	30 NOVEMBRE
Versamento prima rata ICI	16 GIUGNO
Versamento saldo ICI	16 DICEMBRE